



## CITTA' DI PESCARA

### Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 68

Pescara, 26 APR. 2016

#### IL SINDACO

Visto

- la Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazioni risultante campionamenti anno 2015. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2016;

Dato atto che nella suddetta Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 viene stabilito che:

- la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre 2016;
- per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato B1, è necessario adottare misure di gestione, tra le quali l'adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato B1, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
- per le acque di balneazione di nuova individuazione, derivanti da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione balneare 2015, si applicano le medesime misure di gestione previste per le acque "scarse", di cui all'allegato B1;

Considerato che:

- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028004 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4714 Long. 14,2178) con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223 ; Lat. 42.46877), risulta classificato con qualità delle acque "scarsa", così come indicato nell'allegato B1 della Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016;
- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028010 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,477721 Long. 14,207500) con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Muzii" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42.4736130), risulta classificato con qualità delle acque "NUOVA CLASSIFICAZIONE", e che tale tratto di costa risulta derivante da acque classificate di

qualità "scarsa" nella stagione balneare 2015, così come indicato nell'allegato A1 della Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016;

- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028011 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Galilei**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42. 4736130) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413), risulta classificato con qualità delle acque "NUOVA CLASSIFICAZIONE", e che tale tratto di costa risulta derivante da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione balneare 2015, così come indicato nell'allegato A1 della Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016;
- il tratto di costa relativo alle acque del molo NORD del fiume Pescara comprese tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2222300 ; Lat. 42. 4687700) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2262750 ; Lat. 42.4677900), risulta classificato con qualità delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate, così come indicato nell'allegato C della Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016;

Ritenuto che

- occorre interdire temporaneamente e fino alla riapertura alla balneazione secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 , al fine di salvaguardare la salute pubblica, la balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza:
- del punto di monitoraggio IT013068028004 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4714 Long. 14,2178) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Balilla**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223 ; Lat. 42.46877);
- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028010 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,477721 Long. 14,207500) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Muzii**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42.4736130);
- il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028011 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Galilei**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42. 4736130) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413);
- occorre interdire permanentemente secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 , al fine di salvaguardare la salute pubblica, la balneazione nel tratto di costa relativo alle acque del molo NORD del fiume Pescara comprese tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2222300 ; Lat. 42. 4687700) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2262750 ; Lat. 42.4677900);

Visto

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

- il divieto temporaneo di balneazione a partire dal 1 maggio 2016 e fino alla riapertura alla balneazione che dovrà avvenire secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016, al fine di salvaguardare la salute pubblica, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza:
  - del punto di monitoraggio IT013068028004 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4714 Long. 14,2178) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Balilla**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223 ; Lat. 42.46877);
  - il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028010 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,477721 Long. 14,207500) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Muzii**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42.4736130);
  - il tratto controllato dal punto di monitoraggio IT013068028011 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant.te Via Galilei**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850 ; Lat. 42. 4736130) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413);
- l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.22223 ; Lat. 42.46877);
- il divieto permanente di balneazione, secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 , al fine di salvaguardare la salute pubblica, nel tratto di costa relativo alle acque del molo NORD del fiume Pescara comprese tra il punto di inizio costa con coordinate

(WGS 84 - Decimali Long. 14.2222300 ; Lat. 42. 4687700) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2262750 ; Lat. 42.4677900);

- l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto Permanente di Balneazione" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2222300; Lat. 42. 4687700) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2262750 ; Lat. 42.4677900);

#### **AVVISA**

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

#### **INFORMA**

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

#### **DISPONE**

- di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal divieto temporaneo di balneazione, per darne immediata informazione ai bagnanti;
- di incaricare il Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- di incaricare il Dirigente del Settore Manutenzioni di provvedere immediatamente a delimitare le acque interessate dal divieto temporaneo di balneazione ed apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione;
- di trasmettere la presente ordinanza:
  - Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
  - Al Dirigente del Settore Manutenzioni;
  - Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive - Servizio SUAP;
  - Al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo;
  - Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
  - Alla Capitaneria di Porto di Pescara;
  - All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
  - Al Ministero della Salute;
  - Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

Il Sindaco

Avv. Marco ALESSANDRINI

